



Firmato Digitalmente da :

LUZZETTI LUCIO


Certificato emesso da : InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT

Valido da: 17-02-2021 10.30.23 a: 17-02-2024 2.00.00

DANIELE RAFFAELE

Certificato emesso da : InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT

Valido da: 21-03-2022 13.05.24 a: 21-03-2025 2.00.00



Comune dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 482 del 01/09/2022

OGGETTO: COSTITUZIONE DEGLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA EX ART.90 DEL D.LGS.267/2000, A NORMA DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

L'anno duemilaventidue il giorno primo del mese di settembre alle ore 13.44, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Vice Sindaco Raffaele Daniele con la partecipazione degli assessori:

	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>
Sindaco:	Pierluigi Biondi	No		
Assessori:	1. Raffaele Daniele	Sì	2. Ersilia Lancia	Sì
	3. Vito Colonna	Sì	4. Laura Cucchiarella	Sì
	5. Fabrizio Taranta	No	6. Francesco De Santis	Sì
	7. Roberto Tinari	Sì	8. Manuela Tursini	Sì
	9. Paola Giuliani	Sì		
			<i>Totale presenti</i>	8
			<i>Totale assenti</i>	2

Partecipa il Segretario Generale Lucio Luzzetti.

Si precisa che gli Assessori Lancia, Colonna, De Santis, Tinari e Giuliani erano presenti in collegamento videoconferenza, ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 184 del 05.04.2022.

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.



Comune dell'Aquila




LA GIUNTA

Richiamato:

- l'art.90 del Decreto Legislativo n.267/2000 che stabilisce che:
 1. *Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.*
 2. *Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.*
 3. *Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.*
- 3.bis *Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.*

Dato atto che:

- l'articolo 10 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – come da ultimo riapprovato con la deliberazione di Giunta comunale n.364 del 8 Settembre 2016 – denominato “Strutture di supporto agli organi di governo” prevede:
 1. *Con atto di giunta, possono essere istituite specifiche unità organizzative con compiti di supporto al Sindaco ovvero ad uno o più Assessori, rispettivamente denominate Segreteria del Sindaco e Segreterie degli Assessori. Il supporto riguarda unicamente le funzioni di indirizzo e controllo di competenza degli organi di direzione politica.*
 2. *La Segreteria del Sindaco svolge i seguenti compiti:*
 - a. *raccordo politico – amministrativo tra gli organi di governo tra loro e con le Strutture dell'Ente;*
 - b. *svolge le funzioni di indirizzo e controllo con richiesta di atti, documenti e pareri ai singoli Settori;*
 - c. *cura dei rapporti, a prevalente contenuto politico, con i rappresentanti di organismi, locali, nazionali e internazionali nonché con le formazioni sociali e le comunità locali;*
 - d. *ogni altro compito di supporto all'assolvimento delle proprie funzioni, attribuito dal Sindaco.*
 3. *Le dotazioni di risorse umane e finanziarie delle strutture di cui al presente articolo sono definite con atti di Giunta.*
 4. *Le strutture di cui al presente articolo sono formate, su proposta dell'organo di governo presso il quale deve operare, da personale comunale o da dipendenti comandati da altre pubbliche amministrazioni, o da esterni assunti con contratto individuale di diritto privato a tempo determinato stipulati intuitu personae, in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere. Il relativo trattamento economico è determinato in corrispondenza dell'equivalente trattamento del personale dell'ente, tenuto conto delle mansioni assunte e del relativo inquadramento contrattuale.*



Comune dell'Aquila

5. *L'assegnazione di personale comunale o di quello in comando alle posizioni di lavoro di cui al presente articolo e l'assunzione di soggetti esterni sono disposti dal Dirigente competente in materia di personale e organizzazione.*
6. *L'assegnazione, il comando o l'assunzione diretta del personale delle strutture di cui al presente articolo cessano di diritto con la cessazione dell'incarico dell'organo di governo cui è assicurato il supporto.*
7. *La gestione finanziaria delle strutture di cui al presente articolo nonché la gestione del relativo personale è affidata al Segretario Generale.*


Visto:

- l'articolo 18 ter del Decreto Legge 30 dicembre 2019 n.162, convertito con Legge 28 febbraio 2020 n.8 rubricato "*Interpretazione autentica dell'articolo 90 comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267*" a norma del quale nell'articolo 90, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'[articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato;

Richiamati:

- gli orientamenti della Corte dei conti in merito alle caratteristiche di siffatti uffici con riferimento alla necessità che non svolgano funzioni gestionali (sentenza n.785/2012/A della Sezione Prima Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, sent. Giur. Puglia n.208/2013 che afferma che l'art.90 TUEL costituisce un portato del principio di separazione tra politica e amministrazione, rispondendo alla finalità di assicurare agli Organi titolari della funzione di direzione politica di potersi avvalere di uffici posti alle proprie dirette dipendenze, e di poter disporre, al fine di supportare il concreto esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo di loro esclusiva spettanza, di personale diretto in prima persona, senza il tramite dell'apparato gerarchico amministrativo, che di essi direttamente disponga nell'ambito di un rapporto instaurato in base all'intuitu personae);
- altresì gli orientamenti in ordine al carattere fiduciario della selezione del personale di cui alla sentenza n.622/2004 della Sez. Giur. Toscana secondo la quale la presenza dell'elemento fiduciario non prescinde da una oggettiva valutazione del curriculum del soggetto preso in considerazione, in relazione alle funzioni da svolgere, tenendo conto della declaratoria delle funzioni previste per ogni qualifica funzionale nel CCNL e dei titoli previsti dallo stesso contratto per l'accesso dall'esterno;
- gli orientamenti in ordine alla necessaria natura onerosa del rapporto di lavoro (parere sez. contr. Calabria n.395/2010, delibera sezione regionale di controllo per la Lombardia n.292/2015/PAR; delibera sez. controllo Basilicata n.38/2018/PAR; sezione regionale di controllo Campania deliberazione n.213/2015/PAR) e della necessità che l'assunzione avvenga con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con applicazione del Contratto Nazionale di Lavoro del personale degli Enti Locali;
- infine le peculiarità dei contratti di lavoro a tempo determinato in argomento come evidenziati dal Dipartimento della Funzione Pubblica (cfr. circolare della Funzione Pubblica n.3/2008) e ulteriormente chiariti con l'intervento normativo di interpretazione autentica di cui all'art. 18 ter del Decreto Legge 30 dicembre 2019 n.162, convertito con Legge 28 febbraio 2020 n.8;

Richiamato altresì:



Comune dell'Aquila


- il comma 3 bis del citato articolo 90 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prevede *“resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale”*;
- la relazione illustrativa al disegno di legge (divenuto poi L. 114/2014) che conferma il divieto di effettuazione da parte dei soggetti interessati dell'attività tipica dei dirigenti ed evidenzia, come conseguenza, che il riferimento all'inquadramento dirigenziale è da intendere in termini di mera parametrizzazione retributiva, anche allo scopo di contenere la discrezionalità dell'ente;
- la nota interpretativa ANCI-UPI avente ad oggetto *“Uffici di supporto agli organi di direzione politica”* che in merito alla citata disposizione precisa che nella nuova formulazione dell'art. 90 è prevista *“la possibilità di derogare ai requisiti di accesso alla qualifica, fermo restando che l'Ente è tenuto comunque a garantire il rispetto dei canoni di ragionevolezza e di buon andamento dell'azione amministrativa; occorre pertanto che il personale in oggetto sia in possesso di adeguata professionalità, dell'esperienza e dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni tipiche e proprie dell'attività di supporto dell'organo politico per le funzioni di indirizzo e controllo. L'adeguata professionalità deve essere valutata in relazione alle specifiche caratteristiche del ruolo, tenendo conto della complessità delle funzioni da svolgere e delle competenze necessarie per ricoprire l'incarico”*;

Rilevato:

- che in conformità a quanto sopra rappresentato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 421 del 9/6/2022 è stato stabilito che: *“per la figura individuata come Capo di Gabinetto, ai sensi dell'articolo 90, comma 3bis, del Decreto Legislativo n.267/2000, come da ultimo modificato dal D.L. 162/2019, convertito con modifiche dalla L. 8/2020, fermo restando il divieto di effettuazione di attività gestionale, nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico sia parametrato a quello dirigenziale (nel caso di assunzione part time lo stesso sarà proporzionalmente ridotto) - compatibilmente con la disponibilità dei fondi nel relativo capitolo di bilancio - nella misura individuata dall'OIV e che tale figura dovrà necessariamente essere in possesso del requisito della laurea breve o specialistica ovvero del diploma di laurea vecchio ordinamento”*;

Considerato:

- che a norma del citato Regolamento comunale la dotazione dei suddetti uffici è di competenza della Giunta comunale;
- che la dotazione del personale deve tener conto dei vincoli sulla spesa di personale nonché delle limitazioni alla spesa per i rapporti di lavoro flessibili, per come applicabile al Comune dell'Aquila in virtù della normativa speciale vigente anche per l'annualità 2022, a norma dell'articolo 1, comma 471 della Legge di Stabilità 2022 – Legge 30 dicembre 2021 n.234 - prevede: *“Le disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022”*;
- che al fine di dare seguito allo specifico indirizzo del Sindaco in merito alla necessità di avviare una procedura comparativa per l'individuazione dei componenti delle Strutture di Supporto agli Organi di Governo di cui alla nota prot. 72819 del 13/07/2017, con determinazione dirigenziale n.2444 del 14/07/2017 è stato approvato il bando per l'individuazione dei collaboratori per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica di cui al citato art. 90 Dlgs 267/2000;
- che il suddetto bando è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;



Comune dell'Aquila


- che con successiva determinazione dirigenziale n. 2674 del 10/07/2019 è stato approvato un ulteriore avviso per l'implementazione della dotazione organica del personale innanzi indicato e per la costituzione di un elenco cui attingere per eventuali successive esigenze;
- che i suddetti bandi sono ancora in pubblicazione sul sito dell'Ente per le citate esigenze;

Dato atto:

- che in data 12 giugno 2022 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale della città dell'Aquila e in data 20 giugno 2022 è stata effettuata la proclamazione degli eletti;

Ritenuto:

- a seguito del rinnovo del Consiglio comunale e dell'adozione dei Decreti di nomina dei componenti della Giunta, di dover definire, a seguito delle valutazioni effettuate e sentito in merito il Segretario Generale, la dotazione delle Strutture di Supporto agli Organi di Governo, come di seguito riportato - ferme restando altre forme di collaborazione previste dalle vigenti normative per lo svolgimento delle suddette attività - dando atto che, in base alle necessità e alle disponibilità delle relative risorse finanziarie sarà possibile procedere ad assunzioni a tempo parziale in luogo del tempo pieno e che la presente dotazione di personale è da considerarsi quale limite teorico massimo, restando ferma la necessità che la relativa copertura dei posti ivi prevista è da effettuarsi in ogni caso nell'ambito delle risorse stanziati nel bilancio annuale e pluriennale per tale finalità e nel conseguente Piano Esecutivo di Gestione, effettuando assunzioni part time ovvero per periodi di tempo più contenuti (anche solo per alcune figure) nel caso di stanziamenti non sufficienti alla copertura dell'intera dotazione per l'annualità di riferimento:
 - 1 unità con funzioni di Capo di Gabinetto – categoria D - figura di diretta collaborazione del Sindaco preposta al coordinamento della Struttura di supporto e raccordo istituzionale in cui sono incardinati: l'ufficio di Gabinetto del Sindaco, di comunicazione strategica, relazioni istituzionali, cerimoniale e segreteria, coordinamento politico istituzionale PNRR e Fondo Complementare sisma;
 - 1 unità con funzioni di Responsabile della Segreteria inquadramento cat. C posizione economica C1;
 - 1 unità con funzioni di Portavoce inquadramento cat. C posizione economica C1;
 - 2 unità con funzioni di Collaboratore al Responsabile della Segreteria inquadramento cat. C posizione economica C1;
 - 5 unità di Addetto alla Segreteria del Sindaco con inquadramento in categoria B3;
 - 10 unità di Addetto alla Segreteria degli Assessori e/o del Presidente del Consiglio comunale con inquadramento in categoria B3;
- di stabilire che per le figure del Capo di Gabinetto, del Responsabile della Segreteria, del Portavoce e del Collaboratore al Responsabile della Segreteria - ai sensi dell'art.90 comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000 - il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi venga sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale;
- di disporre che in ragione del diverso ruolo rivestito dalle figure indicate che opereranno a diretto contatto con il Sindaco e la Giunta gli importi dell'emolumento unico da corrispondere sono i seguenti:
 - Responsabile della Segreteria €3.000,00 annui;
 - Portavoce €3.000,00 annui;
 - Collaboratore al Responsabile della Segreteria €2.500,00 annui;
- di disporre che per il Capo di Gabinetto, in ragione delle peculiari e complesse funzioni di coordinamento della Struttura di supporto e raccordo istituzionale - purché in possesso del



Comune dell'Aquila

requisito della laurea breve o specialistica ovvero del diploma di laurea vecchio ordinamento - il suddetto emolumento unico sia parametrato, ai sensi del comma 3 bis del citato articolo 90, al trattamento accessorio percepibile dalla dirigenza interna dell'Ente in applicazione delle fasce di pesatura delle posizioni dirigenziali di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.498 del 19/10/2020 nella misura che sarà definita dell'OIV e comunque in misura non superiore a quanto percepibile dai dirigenti interni dell'Ente a titolo di posizione e risultato;

- di dare atto, inoltre, che l'emolumento unico sarà riproporzionato in caso di stipula del contratto di lavoro a tempo parziale;
- di dare atto infine che, data la natura fiduciaria degli incarichi, i contratti di lavoro non potranno avere una durata superiore al mandato del Sindaco;

Dato atto:

- che la spesa annuale per la dotazione di personale è da imputarsi sul capitolo 5500 "personale staff – assessori e sindaco" nell'ambito delle risorse nello stesso stanziato;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.421 del 9 giugno 2022 di adeguamento della macrostruttura del Comune dell'Aquila;

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.


Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Considerato il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità.

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di definire, a seguito del rinnovo del Consiglio comunale e dell'adozione dei Decreti di nomina dei componenti della Giunta, la dotazione delle Strutture di Supporto agli Organi di Governo, a norma dell'articolo 10 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e art.90 del Decreto Legislativo n.267/2000;
2. Di stabilire, a seguito delle valutazioni effettuate e sentito in merito il Segretario generale, la dotazione delle Strutture di Supporto agli Organi di Governo, come di seguito riportato - ferme restando altre forme di collaborazione previste dalle vigenti normative per lo svolgimento delle suddette attività - dando atto che, in base alle necessità e alle disponibilità delle relative risorse finanziarie, sarà possibile procedere ad assunzioni a tempo parziale in luogo del tempo pieno e che la presente dotazione di personale è da considerarsi quale limite teorico massimo, restando ferma la necessità che la relativa copertura dei posti ivi prevista è da effettuarsi in ogni caso nell'ambito delle risorse stanziato nel bilancio annuale e pluriennale per tale finalità e nel conseguente Piano Esecutivo di Gestione, effettuando assunzioni part time ovvero per periodi di tempo più contenuti (anche solo per alcune figure) nel caso di stanziamenti non sufficienti alla copertura dell'intera dotazione per l'annualità di riferimento:
 - 1 unità con funzioni di Capo di Gabinetto – categoria D - figura di diretta collaborazione del Sindaco preposta al coordinamento della Struttura di supporto e raccordo istituzionale in cui sono incardinati: l'ufficio di Gabinetto del Sindaco, di



Comune dell'Aquila

comunicazione strategica, relazioni istituzionali, cerimoniale e segreteria, coordinamento politico istituzionale PNRR e Fondo Complementare sisma;

- 1 unità con funzioni di Responsabile della Segreteria inquadramento cat. C posizione economica C1;
 - 1 unità con funzioni di Portavoce inquadramento cat. C posizione economica C1;
 - 2 unità con funzioni di Collaboratore al Responsabile della Segreteria inquadramento cat. C posizione economica C1;
 - 5 unità di Addetto alla Segreteria del Sindaco con inquadramento in categoria B3;
 - 10 unità di Addetto alla Segreteria degli Assessori e/o del Presidente del Consiglio comunale con inquadramento in categoria B3;
3. di stabilire che per le figure del Capo di Gabinetto, del Responsabile della Segreteria, del Portavoce e del Collaboratore al Responsabile della Segreteria - ai sensi dell'art.90 comma 3 del Dlgs 267/2000 - il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi venga sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale;
 4. di disporre che in ragione del diverso ruolo rivestito dalle figure indicate che opereranno a diretto contatto con il Sindaco e la Giunta gli importi dell'emolumento unico da corrispondere sono i seguenti:
 - Responsabile della Segreteria €3.000,00 annui – da corrispondere in 13 mensilità;
 - Portavoce €3.000,00 annui – da corrispondere in 13 mensilità;
 - Collaboratore al Responsabile della Segreteria €2.500,00 annui – da corrispondere in 13 mensilità;
 5. di disporre che per il Capo di Gabinetto, in ragione delle peculiari e complesse funzioni di coordinamento della Struttura di supporto e raccordo istituzionale - purché in possesso del requisito della laurea breve o specialistica ovvero del diploma di laurea vecchio ordinamento - il suddetto emolumento unico sia parametrato, ai sensi del comma 3 bis del citato articolo 90, al trattamento accessorio percepibile dalla dirigenza interna dell'Ente in applicazione delle fasce di pesatura delle posizioni dirigenziali di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.498 del 19/10/2020 nella misura che sarà definita dell'OIV e comunque in misura non superiore a quanto percepibile dai dirigenti interni dell'Ente a titolo di posizione e risultato;
 6. di dare atto, inoltre, che l'emolumento unico sarà riproporzionato in caso di stipula del contratto di lavoro a tempo parziale;
 7. di dare atto infine che, data la natura fiduciaria degli incarichi, i contratti di lavoro non potranno avere una durata superiore al mandato del Sindaco;
 8. di dare atto che la spesa complessiva annuale per la dotazione di personale inclusi oneri di legge graverà sul capitolo 5500 "personale staff – assessori e sindaco" nell'ambito delle risorse nello stesso stanziato;
 9. di trasmettere la presente deliberazione alla Segreteria Generale, al Settore Bilancio, Equità Tributaria, Monitoraggio finanziario fondi post sisma, PNRR e FC e al Settore Risorse Umane, Razionalizzazione e controllo società ed enti partecipati, Reclutamento PNRR e FC per quanto di rispettiva competenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la presente deliberazione.

Oggetto: COSTITUZIONE DEGLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA EX ART.90 DEL D.LGS.267/2000, A NORMA DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
31/08/2022

FIRMA
Tiziano Amorosi

Oggetto: COSTITUZIONE DEGLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA EX ART.90 DEL D.LGS.267/2000, A NORMA DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto il parere di regolarità tecnica, attestante che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, *ai sensi dell'art. 49, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità, non è richiesto il parere di regolarità contabile.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
31/08/2022

FIRMA
Claudio Cerasoli



Comune dell'Aquila

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
Lucio Luzzetti

IL PRESIDENTE
Raffaele Daniele

